



Comune di Montemiletto Provincia di Avellino

Comune Di Montemiletto

Provincia di Avellino

PROTOCOLLO GENERALE

Ordinanza n. 0004033 del 21-06-2018 ora

9:34:05

ARRIVO

Oggetto: ~~Obbligo di custodia dei cani e divieto di abbandono di deiezioni canine in aree pubbliche.~~
Obbligo di custodia dei cani e divieto di abbandono di deiezioni canine in aree pubbliche.

IL SINDACO

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide di cani sul suolo pubblico e, in particolare, sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione e allo svago;

CONSIDERATO che tali inconvenienti, per loro natura, oltre a costituire un problema di aspetto estetico e ambientale, rappresentano un problema anche sotto il profilo igienico-sanitario, con i conseguenti rischi per la popolazione con particolare riferimento alla fasce più esposte, quali i bambini e gli anziani;

CONSIDERATO il pericolo per la sicurezza, conseguente alla circolazione dei cani privi di custodia in aree pubbliche;

CONSIDERATO il disagio dei cittadini a causa del malcostume diffuso tra i proprietari dei cani, che durante le passeggiate abbandonano gli escrementi sul suolo, ovunque si trovino, trascurando l'evidente dovere civico di provvedere alla loro raccolta con mezzi adatti e al loro smaltimento tra i rifiuti organici;

VISTA la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che hanno conseguenze negative sulla salubrità dell'ambiente e sul decoro della città;

VISTO il D.P.R. n. 350/54;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la L. n. 689/81;

ORDINA

dalla data della presente ordinanza ai proprietari e ai detentori, a qualsiasi titolo, di cani di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

1. È vietato abbandonare in spazi pubblici, adibiti a passaggio pedonale o in zone di verde pubblico attrezzato a giardino, e in generale su tutte le aree aperte al pubblico passaggio, gli escrementi depositati dai cani durante le loro passeggiate. A tale scopo è fatto obbligo ai conduttori di cani di munirsi di paletta e idoneo sacchetto, da esibirsi a richiesta del personale incaricato all'esecuzione della presente ordinanza, per la raccolta degli escrementi. Detti escrementi dovranno essere smaltiti secondo quanto disposto in materia di conferimento dei rifiuti.
2. È vietato depositare gli escrementi canini raccolti nei cestini portarifiuti.
3. Dall'osservanza della presente ordinanza sono esentati i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento.
4. La violazione della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 così come previsto dall'art. 7bis del D. Lgs. n. 267/2000, sanzione per la quale è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di euro 50,00.
5. Le procedure per l'applicazione della sanzione seguono le norme previste dalla L. n. 689/81.
6. Nel caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria sarà raddoppiata. La recidiva si ha con l'accertamento della violazione anche se vi è stata obblazione nel primo caso.

La vigilanza sull'osservanza delle presente ordinanza è affidata al Comando di Polizia Municipale, a tutte le altre Forze dell'Ordine e ad altro personale all'uopo incaricato dall'Amministrazione comunale.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio comunale, divulgazione a mezzo affissione di pubblici manifesti e segnaletica opportunamente predisposta

Montemiletto,
21.06.2018



Il Sindaco
Dott. Agostino Frongillo

